

N. R.G. 34316/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

- X Sezione civile -

Il Tribunale in composizione monocratica,

sciogliendo la riserva assunta nel procedimento in epigrafe indicato sulla reiterata richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e sulle richieste istruttorie formulate nelle memorie ex articolo 183 c.p.c.;

ritenuto che alla presente causa non si applica la previsione contrattuale che compromette le controversie in arbitri, posto che il presente giudizio non riguarda la legittimità della risoluzione del contratto da parte di ENEL, bensì i comportamenti di Studio Tecnico Impiantistico successivi alla risoluzione;

ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai fini della concessione della sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c., tenuto conto del fatto che a parere di questo giudice non sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, azionato in base alla previsione di una penale la cui entità è prevista da una clausola contrattuale facente parte di un aggiornamento del contratto di franchising, di cui è ancora incerta la sottoscrizione da parte del debitore;

ritenuti ammissibili e rilevanti tutti i documenti prodotti dalle parti fino alle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.;

ritenuta ammissibile e rilevante la prova testimoniale richiesta da parte opponente limitatamente ai capitoli 7,8,9, essendo gli altri capitoli provati documentalmente;

ritenuta ammissibile e rilevante la prova testimoniale richiesta da parte convenuta ENEL, limitatamente ai capitoli da 1 a 5, e da 13 a 15, essendo gli altri capitoli provati per documenti o irrilevanti;

ritenuto di dover ammettere le parti alla prova contraria;

considerato di dover limitare a due i testi per ciascuna parte;

p.q.m.

1. Ritenuta la propria competenza, concede la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 7589/2015 - R.G. 17007/2015 emesso dal Tribunale di Roma il 26/03/2015, per l'importo di euro 91.200,00 oltre interessi e spese;
2. ammette le prove come in parte motiva;



3. rinvia, per l'assunzione delle testimonianze, all' udienza del 14 febbraio 2017 ore 12,00.

Roma, 27 agosto 2016

Il Giudice
firmato digitalmente da
dott. Maria Grazia Giammarinaro

